



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

Alla Società

OGGETTO: FONDO FRONTIERE ESTERNE - A.P. 2013 – Azione 6.5.2.

Contratto per corrispondenza commerciale, ai sensi degli articoli 6 e 17 della Legge sulla Contabilità Generale dello Stato per la fornitura di un servizio di EROGAZIONE DI FORMAZIONE LINGUISTICA DELLE GUARDIE DI FRONTIERA, IN LINEA CON LE PREVISIONI COMUNITARIE DEL COMMON CORE CURRICULUM (CCC)”.

Importo complessivo di € _____ , I.V.A. esente, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni

CIG: 5873376F30

CUP: F59D14000550006

Premessa

1) che nell'ambito delle Politiche Comunitarie finalizzate al controllo del fenomeno migratorio, con la Decisione della Commissione Europea del 12 dicembre 2013 n. C(2013)9229final che approva, per l'Italia, il Programma Annuale 2013 per Il Fondo per Le Frontiere Esterne, e il cofinanziamento a titolo di tale fondo per l'esercizio 2013 è stata approvata l'Azione 6.5.2.

2) Che si è proceduto mediante apposito bando di gara, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. _____, ad esperire un appalto in ambito UE/WTO, ai sensi del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dandone massima pubblicità con la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Parte generale nr. --- del ---- ;

3) che, a seguito di ciò, sono pervenute n. --- offerte e che l'Amministrazione, preso atto della proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione ministeriale appositamente costituita, è venuta nella determinazione di aggiudicare la fornitura di che trattasi alla _____ presso la sede di _____, al prezzo complessivo di _____ **I.V.A. esente, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni .**

Art. 1

(Norme regolatrici del contratto)

L'esecuzione del contratto è regolata:



Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE**

- (a) dalle clausole del presente Contratto che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'Amministrazione e la Società relativamente alle forniture e prestazioni di cui allo stesso contratto;
- (b) dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato;
- (c) dalle disposizioni del capitolato tecnico e del disciplinare di gara;
- (d) dalle "Condizioni Generali da osservarsi per gli acquisti e le lavorazioni di materiali di vestiario, equipaggiamento, servizi generali e casermaggio per il Corpo delle Guardie di P.S., nonché per la vendita dei materiali stessi non più adatti al servizio", approvato con D.M. n. 999.9687 del 28 marzo 1953, registrato alla Corte dei Conti il 25 maggio 1953, Registro n. 17 Interno - Foglio n. 81;
- (e) dalle prescrizioni del D.P.R. 7 agosto 1992, n. 417;
- (f) dalle prescrizioni del D.P.C.M. 6 agosto 1997, n. 452;
- (g) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative, già emanate e che saranno eventualmente emanate in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai punti precedenti;
- (h) dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- (i) Dalle Decisioni Comunitarie relative al Fondo Frontiere Esterne Decisione nr. 574/2007/CE, Decisione 599/2007/CE, Decisione 456/2008/CE e dalle relative norme regolatrici;

La Società contraente dichiara di conoscere e di accettare, in ogni loro parte, tutte le normative di cui alle predette lettere a), b), c), d), e), f), g), h), (i) che si intendono qui integralmente trascritte, senza, peraltro, che siano allegate al contratto, ai sensi dell'articolo 99 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

Art. 2

(Oggetto del contratto e descrizione della fornitura)

Il presente contratto, tra la Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere – d'ora in poi "Direzione Centrale" e _____, ha come oggetto la fornitura di un servizio di EROGAZIONE DI FORMAZIONE LINGUISTICA DELLE GUARDIE DI FRONTIERA, IN LINEA CON LE PREVISIONI COMUNITARIE DEL COMMON CORE CURRICULUM (CCC)".

La fornitura oggetto della presente gara deve prevedere:

l'erogazione di corsi rivolti complessivamente ad un numero di agenti di frontiera da definire in base alle effettive necessità e richieste, da un minimo di 500 persone fino a un massimo di 1.800.

L'azione formativa dovrà essere erogata in modalità blended (aula e FAD).

Le classi dovranno essere formate al massimo da 20 allievi ciascuna.

La fase di aula dovrà essere così modulata:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

- per l'inglese, corsi di 60 ore in aula per due settimane, seguiti da corsi di 20 ore in modalità e-learning;
- per il francese, corsi di 40 ore in aula per una settimana, seguiti da corsi di 20 ore in modalità e-learning;
- per l'arabo, corsi di 40 ore in aula per due settimane.

La fornitura prevede dunque una parte "a corpo", costituita dalle attività sopra menzionate, comprendenti la quota minima di allievi (500), e da una parte "a misura", relativa ai corsi da realizzare "on demand", fino al raggiungimento della soglia complessiva di 1.800 partecipanti.

La fornitura dovrà essere in tutto conforme al capitolato tecnico comprensivo dei relativi allegati ed all'offerta della Società del ----- che costituiscono parte integrante del presente contratto, se in esso non diversamente stabilito.

L'importo complessivo è di € _____ I.V.A. esente, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni per la parte a corpo; di € _____ I.V.A. esente, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni, per la parte "on demand".

Art. 3 **(Domicilio legale)**

A tutti gli effetti del presente contratto ed ai fini della competenza giudiziaria, la società elegge domicilio legale in _____, presso la sede di _____.

Art. 4 **(Esecutività del contratto e Responsabili di Progetto)**

Il presente contratto, mentre vincola il contraente fin dalla sua sottoscrizione, non impegnerà l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza se non dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo dalla competente Autorità nei modi di legge.

Si richiama infatti il comma 2 dell'articolo 3 della L. 20/1994 per la quale i provvedimenti sottoposti al controllo preventivo acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine è interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorso trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del controllo si pronuncia sulla conformità a legge entro trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti divengono esecutivi.

La data di decorrenza contrattuale coincide con la data di comunicazione, a mezzo Telefax, alla società dell'avvenuta registrazione, da parte dei competenti organi di controllo, del decreto di approvazione del presente contratto a norma delle vigenti disposizioni di legge.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

La Società è tenuta, entro 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento del predetto telefax, a comunicare alla Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, con lo stesso mezzo, l'avvenuta ricezione della notifica della registrazione del decreto approvativo del contratto.

L'Amministrazione, entro 10 giorni dalla data di esecutività del presente contratto, provvederà a nominare un Responsabile di Progetto con il compito di referente cui la società dovrà rivolgersi per le attività relative al presente contratto.

Entro la medesima data la Ditta dovrà nominare un proprio **capoprogetto** di comprovata esperienza, per tutte le attività inerenti l'esecutività del contratto e darne formale comunicazione alla Direzione Centrale.

Le comunicazioni verso questa Direzione Centrale dovranno avvenire, oltre che in cartaceo, anche attraverso la trasmissione della versione scansionata degli originali ed eventuali allegati, da trasmettere tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo che verrà comunicato contestualmente all'avvenuta registrazione del presente contratto.

Art. 5 **(livelli di servizio)**

La società garantisce i livelli di servizi indicati nel capitolato tecnico.

In caso i servizi erogati non siano conformi a quanto richiesto verranno applicate le penali indicate nello stesso capitolato tecnico.

Art. 6 **(Modalità di esecuzione del servizio)**

La fornitura dovrà essere conforme a quanto indicata nell'allegato capitolato tecnico. In particolare, **entro dieci giorni** solari dall'inizio del contratto, la società dovrà produrre tutta la documentazione indicata nel capitolato tecnico.

Tutta la documentazione che il Fornitore deve produrre secondo quanto indicato nel Capitolato Tecnico e le specifiche riportate nello stesso.

Per quanto non espressamente sopra indicato si fa riferimento al capitolato tecnico ed all'offerta aggiudicata.

Art. 7 **(verifica di conformità delle prestazioni)**

L'attestazione di avvenuta regolarità delle prestazioni sarà effettuata dall'Amministrazione.

Entro la data del 10 giugno 2015 dovranno concludersi tutte le attività cursuali presso le varie sedi di svolgimento.

I termini indicati per la conclusione delle operazioni suddette sono perentori pena il defianziamento dell'Azione da parte dell'Unione Europea e che pertanto si dovrà provvedere con fondi nazionali qualora disponibili.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

Per quanto non espressamente sopra indicato e per le ulteriori modalità di esecuzione si fa riferimento al capitolato tecnico ed all'offerta aggiudicata.

Art. 8

(Scioperi e cause di forza maggiore)

Eventuali scioperi nazionali presso la società purché tempestivamente denunciati entro 48 (quarantotto) ore dal loro inizio e dimostrati con documenti riconosciuti validi dall'Amministrazione, daranno diritto al prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale pari ad altrettanti giorni solari quanti sono stati quelli di sciopero.

Qualora altri eventi di forza maggiore (incendi, alluvioni o altre cause naturali) impediscano alla Ditta di rispettare i termini fissati, si conviene che i termini stessi potranno essere prolungati a richiesta della società e a giudizio dell'Amministrazione, e comunque per non oltre 30 (trenta) giorni.

Qualora la società non adempia entro il termine stabilito nella proroga concessa dall'Amministrazione, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, con incameramento dell'intero deposito cauzionale nonché all'esecuzione in danno della Ditta, fatta salva ogni altra azione risarcitoria.

La società, per ottenere il prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale, dovrà inoltrare, pena decadenza – entro 5 (cinque) giorni solari dall'inizio dell'evento – unitamente alla domanda di proroga, un'esauriente documentazione che provi la durata e le cause del ritardo.

Fatto salvo quanto espressamente previsto nel presente articolo, nel periodo di esecuzione contrattuale non saranno compresi i giorni di chiusura degli stabilimenti della Ditta per qualsiasi causa.

Art. 9

(Modifiche e varianti tecniche)

Tutte le modifiche e le variazioni devono essere sottoposti all'approvazione della stessa Autorità che ha approvato il contratto, ai sensi dell'articolo 119 del Regolamento di contabilità generale dello Stato.

Art. 10

(Adempimenti antimafia e subappalto)

La stipulazione del presente atto viene eseguita sotto l'osservanza degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia*) e successive modificazioni.

La realizzazione non potrà essere subappaltata.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

Art. 11 **(Deposito cauzionale)**

A titolo di garanzia degli obblighi assunti la Ditta, ai sensi dell'articolo 54 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato e nei termini previsti dall'art. 113 d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, costituisce un deposito cauzionale dell'importo di € _____, mediante polizza fidejussoria senza eccezioni ed oneri di preventiva escussione.

Detta cauzione rimarrà vincolata fino al termine del periodo di completamento di tutte le prestazioni contrattuali.

Tale importo è stato ridotto del 50% in quanto la Società è in possesso di una certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001-2008 (EA37).

Qualora l'ammontare della cauzione dovesse ridursi per qualsiasi causa, la società dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione; in caso di inottemperanza alla richiesta di integrazione della cauzione, venuta meno totalmente o parzialmente, il reintegro avviene mediante ritenuta sull'importo del prezzo da versare alla società fatte salve la facoltà, da parte dell'Amministrazione, in caso di inadempimento, di dichiarare risolto il contratto ed incamerare la cauzione residua nonché la richiesta di ogni maggior danno.

La fidejussione prestata a titolo di cauzione avrà efficacia fino all'integrale adempimento delle obbligazioni cui la società è tenuta in virtù del presente contratto e, in ogni caso, fino al momento in cui non sia intervenuta dichiarazione liberatoria (certificati di regolare esecuzione) da parte dell'Amministrazione come da articolo 113 del D. lgs. 163/2006.

Non è in alcun modo ammessa l'eventuale richiesta, da parte della Società, volta ad ottenere la sospensione del provvedimento di incameramento del deposito cauzionale emesso dall'Amministrazione.

Qualora il contratto non venga registrato, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli organi di controllo, la società si farà carico del costo e degli oneri connessi all'emissione della polizza fidejussoria.

Art. 12 **(Trasparenza dei prezzi)**

La società espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

- qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero la società non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa della società, che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Art. 13 **(Pagamenti)**

Il pagamento delle prestazioni, da effettuarsi a conclusione delle attività corsuali previa attestazione di avvenuta regolarità delle prestazioni da parte dell'Amministrazione.

Secondo quanto previsto dalla decisione n. 574/2007/CE il pagamento delle fatture, emesse a valere sul Fondo Europeo per le Frontiere Esterne, è subordinato all'esito positivo dei controlli a cura dell'Autorità Responsabile del Fondo (così come stabilito all'art. 15 della decisione n. 456/2008/CE della Commissione Europea).

Il pagamento delle prestazioni è subordinato alla disponibilità delle risorse comunitarie e nazionali presso il Fondo di Rotazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ex L. 183/87. Pertanto l'Amministrazione non potrà essere ritenuta responsabile dei ritardi che potrebbero verificarsi nella liquidazione delle fatture dovuti alla mancata disponibilità dei sopracitati fondi.

La documentazione inerente la fatturazione di cui trattasi dovrà essere trasmessa alla Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere.

Su tutte le fatture dovrà essere riportata la dicitura "fattura relativa al contratto nr _____ del _____, emessa per la fornitura del Fondo Frontiere Esterne 2007/2013 - A.P. 2013 - Azione 6.5.2. cofinanziata al 50% con fondi comunitari e al 50% con fondi nazionali".

Tutti gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale potranno, senza onere di diffida o di azione giudiziaria, essere detratti dal corrispettivo dovuto dall'Amministrazione, che potrà rivalersi anche sul deposito cauzionale.

Art. 14 **(Tracciabilità dei flussi finanziari)**

La società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 e successive modifiche.

La società si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.



Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE**

Art. 15 (Penali)

Le parti concordano che verranno applicate le penali previste nel Capitolato Tecnico.

In ogni caso l'Amministrazione si riserva di agire per l'ulteriore risarcimento per i danni causati dall'inadempimento del contratto.

I ritardi dovuti a cause di forza maggiore e, comunque, non imputabili alla società dovranno risultare da appositi verbali sottoscritti da rappresentanti della società stessa.

L'importo delle penali, potrà essere dedotto dai pagamenti che l'Amministrazione debba ancora effettuare o dalla cauzione fornita dalla società a garanzia della buona esecuzione del contratto che si intende vincolata anche a copertura del suddetto impegno. In tal caso la società si obbliga a ripristinare l'originaria entità del deposito cauzionale.

L'importo complessivo delle penalità non potrà superare comunque il 10% dell'intero importo dell'ordine.

Nel caso in cui l'importo complessivo delle penali dovesse superare il predetto limite, l'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione contrattuale in danno della società contraente e all'incameramento del deposito cauzionale.

L'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento del danno ulteriore.

Le domande per disapplicazione delle penalità, motivate e documentate esaurientemente, dovranno essere presentate all'Amministrazione, pena la decadenza, entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricezione della raccomandata con la quale è stata comunicata l'applicazione della penalità.

Art. 16 (Clausola dell'Amministrazione più favorita)

La società assicura che i prezzi indicati nella lettera di offerta e riprodotti in contratto sono i più favorevoli praticati a parità di prestazioni, termini e condizioni, dalla medesima Ditta, a qualsiasi altro soggetto pubblico, in Italia o in ambito comunitario e che eventuali minori prezzi fino ad avvenuta conclusione delle attività consuali saranno applicati anche alla presente fornitura.

Art. 17 (Norme per il personale impiegato)

Per l'esecuzione della fornitura, la società si avvarrà esclusivamente di personale specializzato ed in possesso dei requisiti professionali come specificati nel capitolato tecnico ed indicati nell'offerta tecnico-economica. In qualsiasi momento l'Amministrazione ha facoltà di verificare detti requisiti.

La società riconosce all'Amministrazione la facoltà di richiedere la sostituzione delle risorse professionali qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. Il rimpiazzo dovrà essere effettuato con altra risorsa professionale di profilo non



Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE**

inferiore a quello della persona sostituita. L'esercizio di tale facoltà da parte dell'Amministrazione non comporterà alcun onere per la stessa.

Il rimpiazzo deve essere effettuato entro 15 giorni solari e consecutivi alla data di ricezione della comunicazione indicante le generalità della risorsa da sostituire.

La società si obbliga a non procedere alla sostituzione del responsabile di progetto e delle altre risorse umane proposte senza la preventiva approvazione scritta dell'Amministrazione.

Nel caso di cui al comma precedente, l'Amministrazione si riserva di approvare la nuova figura professionale entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta.

Nel caso in cui la società proceda alla sostituzione di una delle risorse senza la necessaria preventiva autorizzazione dell'Amministrazione, quest'ultima potrà applicare una penale pari al 2 (due) per mille dell'ammontare dell'intero valore contrattuale.

La società si obbliga a garantire l'idoneità, l'onestà e la correttezza di tutti i propri dipendenti destinati all'esecuzione del presente contratto nonché la riservatezza degli stessi in ordine a informazioni e dati di cui venissero a conoscenza nell'esecuzione dei lavori.

La società è tenuta a far osservare al proprio personale le disposizioni di ordine interno che fossero eventualmente comunicate dall'amministrazione, ivi compresa l'eventuale richiesta di fornire gli estremi anagrafici e quelli di un documento ufficiale di riconoscimento di ciascun addetto ai servizi oggetto del presente contratto.

Art. 18

(Obblighi della Società nei confronti dei lavoratori e in materia di tutela ambientale)

La società si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di lavoro, assumendosene a carico tutti i relativi oneri.

In particolare, la società si obbliga ad osservare, nei confronti dei lavoratori impiegati per l'esecuzione della commessa formante oggetto dell'appalto, le condizioni normative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81), di assicurazioni sociali e di pagamento dei contributi nonché di quelle retributive, previste dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro applicabile alla data dell'offerta, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo stipulato per la categoria fino alla consegna dei beni oggetto della presente fornitura.

I suddetti obblighi vincolano la società anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Inoltre la società si impegna ad osservare scrupolosamente, nei confronti del personale dipendente le normative vigenti in materia di rispetto dell'ambiente, di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro (legge 9 dicembre 1977, n. 903 e legge 10 aprile 1991 n. 125) e di diritto al lavoro dei disabili (legge 12 marzo 1999 n. 68 e successive modificazioni).

La società risponde dell'osservanza degli obblighi da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.



Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE**

In caso di accertate violazioni degli obblighi sopradetti, l'Amministrazione, previa comunicazione alla società, delle inadempienze denunciate dall'Ispettorato del Lavoro, o comunque accertate, potrà sospendere l'emissione dei mandati di pagamento per l'ammontare che sarà indicato dall'Ispettorato stesso fino a quando la vertenza non risulti definita.

Per detta sospensione la società non può opporre eccezioni all'Amministrazione appaltante né pretendere da essa risarcimento di danni.

La sospensione dei pagamenti non incide sull'obbligo della società, di adempiere alle proprie prestazioni e la società non potrà considerare tale comportamento dell'Amministrazione come inadempimento ovvero come produttivo di danni per la società, stessa.

La società manleva e tiene indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie.

Art. 19

(Obblighi della società in materia di tutela della riservatezza)

Le notizie e i dati relativi alla struttura ed all'attività dell'amministrazione, venuti a conoscenza del personale della società in relazione all'esecuzione del presente contratto, non dovranno in alcun

modo ed in qualsiasi forma essere comunicati e divulgati a terzi e non potranno essere utilizzati da parte della società, da parte di chiunque collabori alle sue attività, per fini diversi da quelli contemplati nel presente atto.

I divieti di cui al precedente comma sussistono, altresì, relativamente a tutto il materiale, originario o predisposto dalla società in esecuzione del contratto, al software sviluppato ed a tutta la documentazione relativa.

La società è responsabile dell'esatta osservanza degli impegni di cui sopra da parte del proprio personale comunque impiegato nello svolgimento delle attività oggetto del presente atto.

In caso di inosservanza degli impegni assunti dalla società di cui ai comma 1 e 2 del presente articolo l'amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto il presente atto.

La società si impegna a rispettare quanto previsto dal decreto legislativo n. 196/2003 in materia di riservatezza.

La società presta il consenso al trattamento dei dati da parte dell'Amministrazione ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto.

Art. 20

(Responsabilità della società)

La società non assume alcun'altra obbligazione e non presta alcun'altra garanzia oltre a quelle espressamente previste nel presente contratto.

Resta inteso che, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, in ogni caso di risoluzione del contratto per fatto addebitabile alla società l'intera responsabilità di quest'ultima e i rimedi esclusivi



Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE**

dell'Amministrazione per danni prodotti da cause relative o conseguenti al presente Contratto, non potranno superare l'importo contrattualmente previsto.

Art. 21 (Decadenza e diritti dell'assuntore)

La società si obbliga, a pena di decadenza, a far precedere ogni eventuale azione in sede giudiziaria volta a far valere pretese di ogni tipo fondate sul presente contratto da un'apposita istanza, da trasmettersi al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, entro 3 (tre) mesi dal giorno della liquidazione finale del contratto.

Art. 22 (Cessione del credito)

I crediti derivanti dall'esecuzione del contratto non possono essere ceduti a terzi, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1260, comma 2 del codice civile. I crediti suddetti non possono formare oggetto di cessioni e di nessun atto di disposizione da parte del creditore neanche a scopo di garanzia, né possono essere incassati da soggetti diversi dal creditore. A titolo esemplificativo e non esaustivo sono esclusi, tra gli altri, i mandati ad esigere e le deleghe all'incasso.

La violazione di quanto disposto nel presente articolo attribuisce all'Amministrazione contraente il diritto di risolvere il rapporto contrattuale, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, con conseguente diritto al risarcimento dei danni.

Art. 23 (Risoluzione del contratto)

In caso di inadempimento della società anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto, che si protragga oltre il termine non inferiore a 15 giorni, che verrà assegnato dall'amministrazione per porre fine all'inadempimento, l'Amministrazione ha la facoltà di considerare risolto di diritto il contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita e/o di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Art. 24 (Recesso)

Ai sensi dell'articolo 11 del Capitolato Generale d'Oneri di cui all'articolo 2 del presente contratto è in facoltà dell'Amministrazione di recedere, in qualunque tempo, dal contratto mediante il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali acquistati, non altrimenti impiegabili dal



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

contraente, come fatto constare da verbale redatto in contraddittorio fra le parti, oltre al 10% (dieci per cento) dell'importo residuale necessario per raggiungere i quattro quinti dell'ammontare globale del contratto. I materiali non altrimenti impiegabili dal contraente restano acquisiti dall'Amministrazione.

Art. 25 **(Controversie contrattuali)**

L'autorità giurisdizionale competente per eventuali controversie è il TAR del Lazio. E' esclusa la clausola arbitrale.

Art. 26 **(Oneri fiscali)**

Tutti gli oneri fiscali derivanti dal presente contratto saranno a carico delle parti contraenti secondo le vigenti disposizioni di legge.

Art. 27 **(Risoluzione in caso di condanna penale)**

E' sempre fatta salva la facoltà per l'Amministrazione, una volta acquisita conoscenza dell'esercizio di un'azione penale, a carico del rappresentante legale della società, o dei suoi Organi Societari o di uno dei suoi componenti, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, di sospendere cautelativamente le proprie prestazioni ovvero l'intero contratto, previa valutazione dell'interesse pubblico all'erogazione del servizio.

In caso di sentenza definitiva di condanna l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del presente contratto.

Art. 28 **(Prevalenza delle clausole contrattuali)**

In caso di controversa interpretazione tra i documenti tecnici e di dettaglio allegati ed il presente contratto prevale la *ratio* contenuta nelle clausole del contratto medesimo.

PER LA SOCIETA'

PER L'AMMINISTRAZIONE



Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE**

Ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, l'impresa dichiara espressamente di aver preso visione, di conoscere e di approvare incondizionatamente tutte le clausole del presente contratto ed in particolare quelle contenute negli articoli _____

PER LA SOCIETA'